




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

Inaugurazione Anno Giudiziario 2019



Relazione del Presidente
Dott. Silvio Ignazio Silvestri

CAMPOBASSO 15 MARZO 2019

In copertina disegno di Gianni Ponzio



**Tribunale Amministrativo Regionale
per il Molise**

Inaugurazione Anno Giudiziario 2019

Indice

1. Introduzione e saluti.....	pag. 1
2. Attività del Tar.....	pag. 2
2.a Procedure cautelari.....	pag. 4
2.b Materie trattate.....	pag. 5
3. Arretrato.....	pag. 12
4. Organizzazione	pag. 13
4.a Ufficio del processo.....	pag. 17
4.b Personale.....	pag. 18
5. Attività extragiudiziarie.....	pag. 19
6. Appendice A - <i>Pronunce significative anno 2018</i>	pag. 22
7. Appendice B - <i>Dati statistici anno 2018</i>	pag. 33

Inaugurazione dell'anno giudiziario 2019

1. Introduzione e saluti

Ringrazio le autorità, politiche, civili, militari e religiose, qui presenti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 del Tribunale amministrativo regionale del Molise.

Saluto con grande piacere i rappresentanti del mondo accademico; l'Ateneo del Molise è un protagonista importante dell'identità culturale di questa Regione, identità per noi forte, direi scontata, ma ciclicamente al centro della discussione nel dibattito politico.

Sono lieto di salutare i rappresentanti del lavoro e dell'impresa, che anche quest'anno, con la loro presenza, confermano l'attenzione del mondo produttivo per la nostra Istituzione.

Saluto e ringrazio con particolare calore tutti gli avvocati presenti, sia i rappresentanti della categoria che quelli che frequentano quotidianamente le aule di questo Tar. Ho apprezzato vivamente l'atteggiamento tenuto dagli avvocati, sia delle pubbliche amministrazioni che del libero foro, atteggiamento di fattiva collaborazione nel lavoro che svolgiamo insieme, pur nel rispetto dei distinti ruoli.

Saluto il collega del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il collega dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi. Nella diversità e nell'equilibrio delle posizioni, in entrambi i contesti ottimamente rappresentate, vi è la sintesi del difficile compito che la nostra Istituzione interpreta, nella ricerca continua di un obiettivo concreto di giustizia.

Mi piace ricordare che l'ANMA ha organizzato un congresso "itinerante", che si è svolto nel 2018 in cinque giornate in altrettante città italiane ed è culminato con l'ultimo incontro tenuto a Roma l'8 febbraio scorso; nello sviluppo di questo progetto sono state affrontate svariate questioni di interesse per la giustizia amministrativa. Auspico che una tale iniziativa,

sicuramente utile, sia riproposta in futuro anche in sedi più periferiche, come Campobasso, che candido espressamente per un tale evento.

Grazie alla preziosa collaborazione del direttore dell'Ufficio scolastico regionale, abbiamo con noi, come nei recenti anni scorsi, un folto gruppo di studenti delle ultime classi di diversi Istituti cittadini.

È presente poi una rappresentanza degli studenti del Corso universitario di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi del Molise.

Anche quest'anno, dunque, condividiamo con le giovani generazioni questo momento di inaugurazione dell'anno giudiziario.

Occasioni come questa sono importanti e utili per stimolare nei ragazzi la conoscenza delle istituzioni dello Stato. La Giustizia Amministrativa è molto attenta a questi profili, come testimonia il recente incontro che il Presidente del Consiglio di Stato ha dedicato agli studenti molisani.

Ringrazio infine il rettore del "Mario Pagano" che ci ospita nell'Aula Magna di questo Convitto, da oltre duecento anni prestigiosa palestra di formazione per tanti bambini e adolescenti del Molise e delle regioni limitrofe.

2. Attività del Tar

L'anno appena trascorso ha registrato, per il Tar Molise, un sensibile incremento della produttività: a fronte di 505 ricorsi definiti nell'anno 2017, nell'anno 2018 ne sono stati definiti 618, con un aumento percentuale del 22%.

Si tratta di un risultato decisamente importante. E' stato raggiunto grazie all'impegno dei magistrati e del personale amministrativo, in particolare di quello addetto alla segreteria giurisdizionale.

Ma non possiamo dimenticare l'apporto degli avvocati che abitualmente frequentano il Tribunale con spirito di collaborazione, contribuendo

significativamente alla tutela delle parti private e delle amministrazioni pubbliche nell'ambito del processo.

Sul versante delle sopravvenienze, si è verificata una sensibile flessione. Siamo passati da 527 ricorsi introitati nell'anno 2017 a 482 introitati nel 2018 (anzi, il dato reale è di 470 ricorsi in quanto 12 sono stati annullati perché considerati dei duplicati); con una percentuale di diminuzione quasi dell'11%.

L'effetto della combinazione di questi due elementi, notevole produttività e riduzione dei ricorsi introitati, è stato un sensibile decremento dei ricorsi pendenti presso il Tribunale. Siamo passati da 910 ricorsi pendenti all'inizio del 2018 a 761 al 31 dicembre dello stesso anno; si tratta dunque di 149 ricorsi pendenti in meno rispetto all'anno precedente, cioè il 16%.

La definizione dei ricorsi è avvenuta, principalmente, mediante sentenza (495) ovvero sentenza breve (93); soltanto 30 ricorsi sono stati definiti a mezzo decreto decisorio (22), ordinanza collegiale (6) ovvero decreto ingiuntivo (2).

Da un veloce esame degli esiti dei ricorsi decisi con sentenza si rileva che 131 ricorsi sono stati accolti con varie formule, mentre sono stati sfavorevoli ai ricorrenti (respinti, inammissibili, difetto di giurisdizione) 180 ricorsi. I rimanenti hanno avuto specifici esiti diversi, non riconducibili alle dette categorie.

Da questi dati, in prima battuta potrebbe rilevarsi una maggioranza di definizioni sfavorevoli al ricorrente, ma per una valutazione di questo tipo si devono tenere presenti anche altri 127 ricorsi dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Tale conclusione è dovuta, nella maggior parte dei casi, alla circostanza che il ricorrente ha già sostanzialmente ottenuto il bene della vita cui aspirava al momento della proposizione del gravame o ha comunque raggiunto un risultato positivo.

Con riguardo agli esiti delle sentenze brevi: 28 ricorsi accolti, cui sono da aggiungere 5 per i quali è stata dichiarata la cessata materia del contendere, quindi con totale soddisfazione del ricorrente, e 8 ricorsi dichiarati improcedibili; 23 ricorsi respinti; 12 dichiarati inammissibili/irricevibili e altri 15 per i quali il Tar ha rilevato il proprio difetto di giurisdizione.

Volendo dare conto della intera attività giurisdizionale del Tribunale, occorre prendere poi in considerazione anche tutti gli altri provvedimenti, diversi dalle sentenze, adottati nel corso del 2018.

In relazione a tale settore si conferma il generalizzato aumento della produttività rispetto all'anno precedente, già riscontrato per le sentenze: sono state pubblicate 190 ordinanze cautelari (contro le 159 del 2017) e 103 decreti cautelari (contro i 68 del 2017). A tali provvedimenti vanno aggiunti 116 ordinanze collegiali e 56 decreti presidenziali.

Pertanto il numero complessivo dei provvedimenti adottati nel corso del 2018 ammonta a 1080, a fronte degli 868 dell'anno precedente.

Si tratta di un risultato notevole che è stato conseguito anche grazie al lavoro supplementare connesso all'attività di smaltimento dell'arretrato, programmata in applicazione del DPCM 27 marzo 2013 e delle disposizioni attuative adottate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; lavoro che ha impegnato tutti i colleghi di questo Tar.

2.a Procedure cautelari

Come già accennato, l'attività giurisdizionale del Tar è stata particolarmente intensa anche sul versante delle pronunce cautelari: nel 2018 sono state presentate 300 istanze di sospensione del provvedimento impugnato e, di queste, 82 contenevano anche la domanda di decreto cautelare presidenziale.

Questi dati confermano sostanzialmente la percentuale pregressa di istanze cautelari rispetto al numero dei ricorsi depositati: infatti nel 2018 le istanze

cautelari sono state il 63% del numero totale di ricorsi, a fronte del 65% dell'anno 2017.

Di segno opposto, invece, l'andamento delle istanze di decreto cautelare presidenziale che, raggiungendo il 27% di tutti i ricorsi contenenti un'istanza di sospensione, sono percentualmente più che raddoppiate rispetto agli ultimi anni, nei quali si è raggiunto mediamente circa il 10%.

Delle 190 ordinanze cautelari adottate, 77, cioè circa il 40%, hanno avuto un esito favorevole per il ricorrente. Su 103 decreti monocratici 38, il 37%, hanno accolto l'istanza.

Per i ricorsi ammessi al gratuito patrocinio va fatto un discorso a parte in merito all'esito.

In particolare nell'anno 2018 sono stati ammessi 92 ricorsi, la quasi totalità dei quali presentati da extracomunitari. Tale dato non è casuale, ma è dovuto alla circostanza che quasi tutti i ricorsi presentati da extracomunitari, che sono stati complessivamente 97, sono stati ammessi al gratuito patrocinio.

Sui 92 ricorsi ammessi al gratuito patrocinio, il Tar si è già pronunciato con 20 sentenze, di cui 8 favorevoli al ricorrente; in altri 46 casi il contenzioso è stato definito solo in sede cautelare con 3 pronunce di accoglimento e 43 di rigetto.

Come si vede, la percentuale di accoglimento in sede cautelare per i ricorsi ammessi al gratuito patrocinio si ferma al di sotto del 7%, dato che si discosta sensibilmente da quel 40% che rappresenta la media dei risultati di accoglimento relativamente a tutti i ricorsi proposti nell'anno.

2.b Materie trattate

Nell'anno appena trascorso, la materia maggiormente trattata riguarda gli stranieri: 97 ricorsi, una percentuale di oltre il 20% rispetto all'intero contenzioso di 470 ricorsi.

In linea di massima si tratta di ricorsi proposti da cittadini extracomunitari che impugnano i provvedimenti prefettizi di revoca delle misure di accoglienza ovvero provvedimenti che dispongono il trasferimento in sede diversa da quella in cui il ricorrente era stato collocato precedentemente; vi sono poi ricorsi con i quali vengono impugnati il diniego o la revoca del permesso di soggiorno.

Il numero è sostanzialmente uguale a quello dell'anno precedente, nel corso del quale si era registrato un notevole incremento di tale tipo di cause rispetto al passato.

Risulta dunque confermata l'incidenza, dal punto di vista meramente quantitativo, di questa materia nel contenzioso di questo Tribunale.

La normativa in materia è stata recentemente modificata dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il cosiddetto "decreto sicurezza", con conseguenze pratiche e giuridiche ancora non esplorate; pertanto bisognerà attendere gli sviluppi.

In leggero calo i ricorsi per l'esecuzione del giudicato: da 96 nel 2017 a 85 nel 2018, con una percentuale del 18% rispetto al 20% dell'anno precedente.

Si tratta di un contenzioso che purtroppo non fa onore alla pubblica amministrazione, in quanto viene instaurato laddove l'amministrazione, per le ragioni più varie, non adempia al giudicato, pur in presenza di una pronuncia definitiva del giudice che ha già espresso una valutazione sulle ragioni delle parti contrapposte.

Peraltro mi sembra opportuno sottolineare che in varie occasioni, anche grazie alle sollecitazioni da parte degli avvocati dello Stato e dei difensori degli altri enti pubblici coinvolti, questo tipo di contenzioso si è risolto con pronunce che danno atto dell'avvenuto adempimento da parte dell'amministrazione, sia pure solo a seguito della proposizione del ricorso.

Sarebbe oltremodo auspicabile che questo spontaneo adempimento venisse anticipato ad un momento antecedente l'instaurazione del giudizio.

Ciò comporterebbe una serie di vantaggi significativi: una più tempestiva soddisfazione delle pretese del ricorrente, così come già definitivamente riconosciute dal giudice; una riduzione del contenzioso; ultimo, ma non meno importante, una ulteriore diminuzione della spesa per le casse pubbliche in quanto si eviterebbe l'oneroso ricorso al commissario *ad acta* per l'esecuzione della sentenza in luogo dell'amministrazione inadempiente.

Su quest'ultimo punto, peraltro, in base alla modifica normativa introdotta alla legge numero 89/2001, la cosiddetta legge Pinto, si ritiene che il compenso al commissario *ad acta* non spetti quando si tratta di eseguire sentenze del giudice ordinario che hanno condannato l'amministrazione al risarcimento dovuto per l'eccessiva lunghezza del processo.

In questi termini si è pronunciato il Tar Molise, interpretando l'articolo 5 *sexies*, comma 8, della legge Pinto appunto nel senso che l'attività svolta dal commissario *ad acta* per l'esecuzione delle sentenze di condanna dell'amministrazione ai sensi di tale legge rientra nella onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti; conseguentemente nessun compenso è dovuto al commissario *ad acta*, neanche nella forma del versamento nel fondo del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 60 del C.C.N.L. del comparto Ministeri del 4.11.2006 (Tar Molise, ord. n. 589/18).

Di recente anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha confermato tale indirizzo interpretativo (C.g.a., ord. n. 58/19).

Con riguardo alla materia del pubblico impiego, anche dopo il passaggio alla giurisdizione del giudice ordinario, rimane una fetta di contenzioso assegnata al giudice amministrativo.

I ricorsi in questa materia, comprensivi di quelli riguardanti l'Università e l'Istruzione, rappresentano ancora circa il 12% dell'intero contenzioso.

Siamo ben lontani, ovviamente, dalle percentuali che si registravano sino agli anni '90, quando il pubblico impiego rappresentava circa il 40% dei ricorsi proposti al Tar.

Una mole analoga di ricorsi, circa il 12% del totale, concerne l'edilizia e urbanistica, cui va sommata, per logica contiguità, anche la materia delle antichità e belle arti. In effetti, almeno qui in Molise, le questioni di natura edilizia portate all'attenzione del Tar hanno di frequente una connessione con atti adottati dagli organi periferici del Ministero dei beni culturali.

Basti per tutte ricordare le due sentenze di luglio-agosto 2018 con cui è stata esaminata la questione relativa ad un fabbricato ubicato nel centro cittadino, rispetto al quale erano in contestazione vari vincoli posti dalla locale Soprintendenza. La vicenda peraltro ha avuto uno sviluppo extragiudiziale in quanto, in pendenza dell'appello al Consiglio di Stato, l'edificio è in parte crollato e successivamente ne è stata disposta la demolizione per motivi di sicurezza.

I ricorsi avverso i provvedimenti della Regione e quelli in cui sono coinvolti i comuni e le province rappresentano complessivamente circa il 9% del totale; questo dato, per la verità, non rispecchia adeguatamente l'interessamento di tali enti nel contenzioso del nostro Tribunale perché ad esso vanno aggiunti anche i ricorsi che ho prima citato in materia di edilizia e urbanistica, i quali vedono come parti resistenti proprio la Regione e gli enti locali territoriali. Questa osservazione è confermata di fatto dalla circostanza che gli avvocati difensori di tali enti sono tra i più assidui frequentatori del Tar.

In riferimento al contenzioso sull'attività dei comuni, vale la pena di richiamare la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019 sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) sollevata con ordinanza dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione.

La Corte ha ritenuto incostituzionale la disposizione che consente agli enti locali in stato di pre-dissesto di ricorrere all'indebitamento per gestire in disavanzo la spesa corrente per un trentennio; affermando che il ricorso all'indebitamento può essere riservato, in conformità all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, alle sole spese di investimento.

Tale pronuncia, oltre ad avere un notevole impatto nella vita dei comuni, esprime dei principi che potrebbero in futuro essere affermati anche nella normativa riguardante l'intero comparto pubblico.

Si mantiene stabile rispetto agli anni precedenti il numero dei ricorsi in materia del Servizio sanitario nazionale che, nell'anno 2018, si sono attestati intorno al 7%.

Al di là dei numeri non elevatissimi, si tratta peraltro di materia di notevole rilevanza perché riguarda la salute dell'intera popolazione molisana e inoltre, come noto, coinvolge anche cittadini delle regioni limitrofe, attratti da centri sanitari pubblici e privati esistenti nel nostro territorio che ancora, nonostante le note grandi difficoltà, garantiscono prestazioni di qualità.

Una buona parte dei ricorsi è stata proposta da case di cura private che contestano provvedimenti adottati dal Commissario *ad acta* nominato dal governo per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise.

Merita un particolare richiamo la vicenda relativa all'impugnazione del Programma operativo straordinario (POS) 2015-2018 adottato dal Commissario *ad acta*: nel corso di alcuni giudizi, è intervenuto il legislatore con il decreto-legge n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, che, all'articolo 34 bis, ha legificato il POS.

Il Tar Molise, ritenendo di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale normativa, ha affermato che la legificazione non si

estendesse agli atti attuativi del POS e conseguentemente ha deciso nel merito le censure proposte avverso di essi (Tar Molise, sentenza n. 131/2018).

Il Consiglio di Stato è stato di contrario avviso e ha dichiarato improcedibili i ricorsi proposti avverso il Programma operativo e gli atti conseguenti.

Questa posizione del giudice d'appello ha indotto il Tar Molise a sollevare la questione di costituzionalità dell'articolo 34 bis per violazione dei principi di ragionevolezza e non contraddizione nonché dei principi di legalità e imparzialità, oltre che del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche incise dagli atti amministrativi (Tar Molise, ord. n. 663/2018).

La materia degli appalti, pur coinvolgendo interessi di notevole rilievo economico e sociale, è presente in misura ridotta nel contenzioso di questo Tribunale, rappresentando poco più del 5% dei ricorsi proposti nel 2018.

Non sappiamo se questi numeri esigui siano causati da una riduzione degli appalti banditi dalle varie pubbliche amministrazioni, o dall'alto costo del contributo unificato, ovvero da altri fattori.

Sembra di poter comunque affermare che nel dibattito politico non tenga più banco l'accusa rivolta per diversi anni alla giustizia amministrativa di essere causa del rallentamento dell'attività produttiva del Paese, per via del consistente contenzioso in materia di appalti.

Ci auguriamo che ciò sia dovuto ad un lodevole ripensamento dell'opinione pubblica e della classe politica, ma una ragione concomitante può essere banalmente costituita dalla circostanza che, essendosene ridotto notevolmente il numero, non solo qui da noi ma in tutta Italia, i ricorsi non potrebbero certo essere accusati di rallentare addirittura l'andamento del Pil nazionale.

D'altronde, con specifico riferimento al problema degli appalti pubblici, ho già avuto modo di esprimere il convincimento che le lentezze nel compimento delle gare siano da addebitare soprattutto all'esistenza di una normativa complessa e farraginoso che il legislatore non sembra fin qui intenzionato a rendere realmente più semplice ed efficace.

È certamente condivisibile la finalità sottesa alla normativa di settore: limitare la possibilità che le gare pubbliche siano occasione di eventi corruttivi. Scopo che non può dirsi peraltro raggiunto, posto che, comunque, la corruzione in questo campo è ancora purtroppo particolarmente diffusa.

Forse il legislatore dovrebbe individuare soluzioni diverse che consentano di limitare effettivamente i fenomeni corruttivi e, contemporaneamente, rendano più semplice e tempestiva l'attività della pubblica amministrazione.

Non sembra andare in tale direzione il comma 2 bis aggiunto all'articolo 120 del codice del processo amministrativo dal decreto legislativo numero 50 del 2016, il cosiddetto codice degli appalti. La nuova norma ha introdotto l'onere di immediata impugnazione delle delibere di ammissione dei concorrenti da parte degli altri soggetti partecipanti alla gara.

Tale disposizione, ben lungi dal raggiungere lo scopo di semplificazione e velocizzazione, sembra aver reso ancora più complicata la vita dei privati e delle imprese che intendono partecipare alle gare pubbliche e inoltre può considerarsi come possibile causa di ingiustificata riduzione della tutela giurisdizionale.

Tanto che il Tar Piemonte ha rimesso nel gennaio del 2018 la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Tar Piemonte, sezione I, ord. n. 88/18).

E' di pochi giorni la pronuncia della Corte di giustizia che ha ritenuto la compatibilità con il diritto europeo della disciplina processuale nazionale relativa alla immediata impugnazione, entro un breve termine decadenziale,

delle ammissioni ed esclusioni dalle procedure di gara prevista dall'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., a condizione però che i vizi di legittimità degli atti siano conoscibili dagli interessati. (Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IV, ordinanza 14 febbraio 2019, C- 54/18 - Cooperativa Animazione Valdocco).

Una panoramica delle sentenze pronunciate nel corso del 2018 si trova nell'appendice A, allegata alla presente relazione. Si tratta delle sentenze che hanno trattato principi giuridici di particolare interesse ovvero di pronunce che hanno avuto comunque un impatto significativo a livello locale.

3. Arretrato

I ricorsi pendenti alla fine del 2018 sono 761; si tratta di un carico che può essere gestito con "vigile serenità" e che consente di mantenere un buon rapporto tra il numero dei ricorsi introitati e quello dei provvedimenti che definiscono il contenzioso. Insomma, vediamo con soddisfazione profilarsi in prospettiva tra qualche anno l'azzeramento dell'arretrato: decidere in tempi ragionevolmente rapidi significa soddisfare effettivamente gli interessi sottesi, dare giustizia sostanziale.

Nello specifico: i ricorsi più vecchi, per intenderci quelli depositati fino a tutto il 2013, sono soltanto 45; una dozzina di questi è già assegnata a udienza, mentre i rimanenti restano ancora sospesi per varie cause che, al momento, non ne consentono la immediata definizione.

Al biennio 2014/2015 afferiscono poco più di 100 ricorsi pendenti di cui una ventina già assegnati a udienza. I rimanenti saranno assegnati a tre udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato, che si terranno nel corso del 2019; salvo una trentina di ricorsi per i quali, a breve, sarà adottato un decreto decisorio di perenzione.

Restano pendenti circa 600 ricorsi afferenti all'ultimo triennio, di cui una sessantina già assegnati a udienza o anche già spediti in decisione e in attesa della redazione della sentenza.

Risulta perciò confermata la situazione positiva sottolineata; questo Tribunale decide la quasi totalità dei ricorsi nel corso del triennio.

Nell'appendice B, come di consueto, sono indicati tutti i dati statistici relativi all'attività giurisdizionale del Tribunale svolta nel 2018.

4. Organizzazione

Nel corso del 2018 è andato avanti il lavoro volto a potenziare l'organizzazione del Tribunale, sia sotto l'aspetto dell'attività giurisdizionale sia con riguardo alla attività amministrativa, indispensabile per il buon funzionamento dell'intero apparato.

È proseguito il lavoro di razionalizzazione dell'archivio cartaceo, la cui mole occupa ancora un notevole spazio; in futuro, si prevede possa essere ulteriormente ridotto.

In particolare nel 2018 è continuato il programmato lavoro, avviato nel 2017, di scarto degli atti d'archivio; attualmente sono interessati i fascicoli dei ricorsi definiti che erano stati introitati negli anni compresi tra il 2008 e il 2017.

Completata questa fase, si procederà a ritroso con i fascicoli più antichi, antecedenti al 2007.

Il Segretariato della giustizia amministrativa ha avviato alla fine del 2017 un nuovo progetto di protocollo e gestione documentale in attuazione del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, sul protocollo informatico e sulla conservazione degli atti, e del D.P.C.M del 13 novembre 2014, recante le "Regole sulla dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi amministrativi".

L'auspicio è che tale progetto possa consentire, in tempi rapidi, una maggior razionalizzazione anche dell'archivio amministrativo del Tribunale.

Sta andando avanti il programma di riorganizzazione della biblioteca, che contiamo di riattivare nel corso del 2019. In una prima fase sarà fruibile soltanto dagli utenti interni, ma è mia intenzione renderla in un prossimo futuro accessibile anche al pubblico interessato, penso soprattutto ai giovani studiosi in formazione; a tale scopo saranno attivati i necessari adempimenti, ivi compresi quelli, particolarmente impegnativi, relativi alla predisposizione dei sistemi di sicurezza.

Per la realizzazione di questo progetto è stato disposto l'affidamento ad una ditta specializzata dell'incarico per la ricognizione del patrimonio librario esistente.

È stata accolta dal Segretariato della giustizia amministrativa la nostra richiesta di autorizzazione alla adesione del Tar Molise al Polo giuridico del Servizio Bibliotecario Nazionale al quale afferiscono le Biblioteche del Consiglio di Stato e di alcuni Tar, del Ministero dell'Interno e della Cassazione, nonché di varie amministrazioni giudiziarie e di diverse altre istituzioni; ciò consentirà di fruire del sistema di catalogazione integrata SBN e quindi di poter accedere al patrimonio di circa 6000 biblioteche italiane presenti nel Servizio.

Nelle more, la ditta incaricata sta comunque procedendo alla catalogazione dell'intera dotazione libraria del Tar; seguirà la ricollocazione e il riordino dei volumi e delle riviste nella biblioteca, la cui funzionalità verrà così pienamente ripristinata.

In previsione della riapertura sono stati acquistati nuovi volumi. Grazie ad un notevole sforzo organizzativo siamo riusciti ad utilizzare entro il 2018 i fondi relativi al 2017 e al 2018, fondi che si rischiava di mandare in perenzione.

Nel corso del 2019 si procederà all'ulteriore acquisto di volumi, spendendo i fondi stanziati per quest'anno.

Purtroppo, per disposizioni interne, non è stato possibile - come avrei voluto - rinnovare gli abbonamenti per le riviste scientifiche, in quanto il Segretariato del Consiglio di Stato ha ritenuto di avocare a livello centrale la competenza sulla materia.

Vi è comunque il programma di dotare la biblioteca di un adeguato supporto informatico che consentirà almeno l'accesso alle riviste presenti in forma telematica nel Sistema della Giustizia amministrativa.

Il 2018 è stato l'anno in cui è approdata anche negli uffici del Tar una diversa modalità di lavoro, il cosiddetto "lavoro agile" o, se si preferisce l'espressione esterofila, "smart working"; al di là delle formule, si tratta semplicemente di consentire al dipendente di lavorare nella propria abitazione.

Per il momento si è trattato di una misura sperimentale, adottata per il mese di agosto 2018 e nelle sole giornate del sabato, in connessione con la disposta chiusura al pubblico degli uffici giurisdizionali da parte del Segretariato generale della giustizia amministrativa.

Grazie appunto "al lavoro agile", sono state garantite, nonostante la chiusura degli uffici e anche in virtù di un prolungamento dell'orario di servizio sino al pomeriggio, le attività connesse alle richieste di misure cautelari monocratiche; si è così consentita, in casi di estrema urgenza, la pubblicazione immediata del decreto cautelare adottato dal presidente nella mattinata o nel pomeriggio del sabato, senza dover attendere il lunedì successivo.

La sperimentazione ha dato dunque esito positivo, tant'è che per l'anno 2019 è stata bandita dal Segretariato generale una procedura riservata a non più

del 15% dei dipendenti e finalizzata all'utilizzo per l'intero anno del "lavoro agile" per un giorno alla settimana.

Un'altra novità, introdotta alla fine del 2017, è rappresentata dal pagamento telematico del contributo unificato, che ha determinato nel 2018 la necessità di una riorganizzazione dell'attività dell'Ufficio ricezione atti e ricorsi e dell'Ufficio spese di giustizia, per la gestione degli aspetti operativi connessi alla verifica del pagamento.

L'avvio, nel 2017, del processo amministrativo telematico ha comportato anche per il 2018 l'utilizzazione della posta elettronica certificata per l'invio e la ricezione degli atti processuali, nonché l'adozione di nuovi sistemi organizzativi relativi all'utilizzo della firma digitale per il deposito degli atti e dei documenti; il tutto nell'ottica di migliorare i rapporti con l'utenza, costituita non solo dagli avvocati e dai loro collaboratori di studio, ma anche da privati che, nei casi previsti dalla legge, ritengano di proporre in proprio il ricorso, senza avvalersi di un legale.

Per tale ultima evenienza è stata implementata l'organizzazione del cosiddetto mini URP (Ufficio relazioni con il pubblico) che, tra le proprie competenze, ha anche il delicato compito di affiancare i ricorrenti non avvocati per l'espletamento di tutte le formalità connesse alla presentazione del ricorso e alle successive attività da esperire nel corso del processo.

Non ho avuto dagli utenti, e in particolare dagli avvocati, alcuna lamentela o segnalazione circa eventuali disservizi. Tale circostanza mi conforta nella percezione che l'attività degli uffici del Tar Molise sia apprezzata dai fruitori.

D'altronde devo confermare quanto già rilevato negli anni precedenti circa i buoni rapporti con la categoria forense, improntati ad un reciproco rispetto e ad un atteggiamento di proficua collaborazione.

Al contrario, c'è da riscontrare, a livello nazionale, una certa tensione per il problema specifico creato dalla disposizione normativa, adottata a fine 2018,

con la quale è stato reso permanente l'obbligo per le parti di depositare in giudizio almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi; tensione che si è concretizzata in una forte contestazione da parte del Consiglio nazionale forense.

Come noto, tale obbligo era stato introdotto in via meramente transitoria sino al 31 dicembre 2017 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2018; pertanto la sua messa a regime ha condotto l'organo rappresentativo nazionale degli avvocati ad una forte protesta, con la richiesta al Governo e al Parlamento di abrogazione della disposizione.

Non è questa la sede per aprire un dibattito sulla questione; mi limito a rilevare che forse, con un po' di buona volontà da parte di tutti, si potrebbe fare in modo che tale adempimento non risultasse troppo gravoso, pur restando garantito il raggiungimento della finalità perseguita dal legislatore.

4.a Ufficio del processo

Dopo una fase di sperimentazione avviata nel 2017 con l'attivazione dei tirocini formativi previsti dall'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013 numero 69, che ha coinvolto due giovani laureati incaricati di svolgere attività di ricerca e di collaborazione presso il Tar, nel marzo del 2018 è stato formalmente costituito l'Ufficio del processo in applicazione del decreto legge numero 168 del 2016 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa; Regolamento che, all'articolo 28, prevede appunto l'attivazione dell'Ufficio per il processo amministrativo presso le sedi giudiziarie.

L'ufficio è composto, oltre che dal presidente, da un funzionario dell'amministrazione e da giovani laureati in giurisprudenza, selezionati a seguito di un bando pubblico.

Attualmente svolgono la loro attività quattro tirocinanti, cui sono stati assegnati compiti di assistenza ai giudici nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, nonché altre attività di studio e di ricerca.

Sono particolarmente soddisfatto di questo nuovo ufficio che comporterà vantaggi per il funzionamento del Tribunale e per i tirocinanti; questi giovani laureati avranno modo di compiere un percorso di studio e lavoro, volto a perfezionare e qualificare la loro formazione giuridica.

4.b Personale

L'anno appena trascorso ha portato molte novità nella composizione dell'organico dei magistrati del Tar Molise.

Da maggio del 2018 si è trasferito nella sua città, Napoli, il collega Domenico De Falco; contemporaneamente è arrivata a Campobasso la collega Rita Luce.

A decorrere dall'ultimo trimestre del 2018, il Tribunale ha visto ridotta la composizione del proprio organico di fatto da 4 a 3 magistrati, compreso il presidente, a seguito della nomina a consigliere di Stato del collega Luca Monteferrante, che non è stato rimpiazzato.

Le novità non finiscono qui perché, sia pure con decorrenza dal prossimo 1° maggio, il collega Orazio Ciliberti lascerà questo Tribunale, ove è stato per circa vent'anni, per assumere le funzioni di presidente di sezione presso il Tar Puglia.

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha peraltro previsto che, a decorrere dalla stessa data, verrà trasferito a Campobasso un altro magistrato.

Non posso fare a meno di esprimere il mio personale dispiacere per la partenza di Orazio Ciliberti, amico e collega di grandi qualità professionali e umane, anche se, naturalmente, sono al tempo stesso contento per il

meritato incarico che si accinge a svolgere a Bari; gli faccio i miei auguri più affettuosi di buon lavoro.

Attualmente, dunque, l'organico di fatto del Tribunale si compone di 3 unità, compreso il presidente; l'anno in corso sarà perciò particolarmente impegnativo, per cercare di mantenere per quanto possibile inalterato il buon equilibrio esistente tra i ricorsi introitati e quelli definiti, equilibrio raggiunto con grande impegno e lavoro profusi da tutti noi.

Mi auguro che, con l'immissione in servizio dei nuovi colleghi a seguito del concorso in atto, presumibilmente nell'autunno prossimo, venga assegnato al Tar Molise almeno un altro magistrato in modo da ricostituire un organico adeguato.

Il 2018 ha portato una novità anche nell'ambito del personale amministrativo: l'avvicendamento tra il segretario generale Dott. Giuseppe Turco, trasferito al Tar Abruzzo, e la dottoressa Annalisa Raimo che, pur essendo giovane, ha una ragguardevole esperienza acquisita nel suo ruolo di segretario generale presso il Tar Liguria e, precedentemente, presso altre amministrazioni pubbliche.

Mi resta da accennare che, sul piano ordinamentale, si profilano modifiche normative di rilievo, considerato il "Disegno di legge recante deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione" che, all'art. 8, preannuncia importanti novità in tema di nuove attribuzioni e organizzazione del lavoro nel plesso della Giustizia amministrativa.

5. Attività extragiudiziarie

Personalmente ritengo utile e opportuno che i cittadini possano conoscere il funzionamento della giustizia amministrativa.

Nei nostri Tribunali vengono quasi sempre discusse questioni che possono avere una rilevanza pubblica; comunque sempre nelle cause portate all'attenzione del Tar sono coinvolte pubbliche amministrazioni. Per queste

ragioni, dunque, è bene che i cittadini abbiano contezza delle ragioni e delle dinamiche dei contenziosi che ruotano intorno alla amministrazione e alla gestione della cosa pubblica.

In quest'ottica ho sempre accolto con piacere le richieste provenienti da vari soggetti qualificati che hanno mostrato interesse per il nostro plesso giurisdizionale.

Abbiamo ospitato più volte gruppi di studenti che effettuavano presso studi legali o presso l'avvocatura comunale di Campobasso il tirocinio previsto dalla riforma scolastica comunemente definita "buona scuola", tirocinio che si compie presso strutture pubbliche o private.

Gli studenti hanno così potuto presenziare, oltre all'udienza pubblica che è aperta a tutti, anche alle camere di consiglio per la discussione delle istanze cautelari, ovviamente su autorizzazione dei legali delle parti.

Ad una tale camera di consiglio ha assistito anche un folto gruppo di studenti della Facoltà di giurisprudenza della locale Università, in rappresentanza della associazione denominata ELSA (European Law Student's Association), associazione internazionale di studenti delle facoltà di giurisprudenza dei paesi europei, nata con l'obiettivo di sostenere e promuovere la formazione giuridica dei propri associati, anche favorendo le occasioni di conoscenza del mondo delle professioni e delle istituzioni.

Sempre nell'ottica di una apertura al mondo esterno e agli altri operatori del diritto, la nostra aula d'udienza è stata sede del Convegno svoltosi nel febbraio 2018 sul tema "Effettività, ragionevole durata e giusto Processo Amministrativo", organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.

E' mia intenzione nel corso del 2019 promuovere ulteriori occasioni di confronto, con gli addetti ai lavori e anche con i rappresentanti della società civile, quali la scuola, le imprese e altre categorie sociali, per consentire un

approfondimento di specifiche tematiche attinenti a vari aspetti, processuali e non, della giustizia amministrativa.

Tanto premesso

DICHIARO APERTO L'ANNO GIUDIZIARIO 2019

APPENDICE A

PRONUNCE PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE

ADOTTATE NEL 2018

1) Sentenze 5 gennaio 2018, n. 3 e 4 - Pres. Silvestri, Est. Monteferrante (autotutela in materia edilizia)

Quando vengano in rilievo la tutela di preminenti valori pubblici di carattere 'autoevidente' (quali le inderogabili disposizioni in materia di distanze tra edifici di cui all'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, quelle sulle altezze e quelle sulla tutela paesaggistica dei centri storici), l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione ben può dirsi soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate le quali possono integrare le ragioni di interesse pubblico che depongono nel senso dell'esercizio dello *ius poenitendi*.

Nell'ipotesi di illegittimità sopravvenuta del titolo edilizio conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale derogatoria della disciplina nazionale in materia di distanze tra edifici, l'esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione non incontra il limite dei rapporti esauriti e legittimamente può essere esercitato per rimuovere il titolo edilizio formatosi in contrasto con la disciplina statale sulle distanze.

2) Sentenza 15 gennaio 2018, n. 15 - Pres. Silvestri, Est. De Falco (valutazione di impatto ambientale su un impianto di produzione di energia eolica)

Nella Regione Molise, ai sensi dell'art. 8, comma 2, l. reg. Molise 24 marzo 2000, n. 21 rientra nella competenza della Giunta regionale l'adozione della valutazione di impatto ambientale sul progetto di realizzazione di impianto di produzione di energia eolica.

La valutazione di impatto ambientale negativa sul progetto di realizzazione di impianto di produzione di energia eolica non deve essere preceduta dal preavviso di rigetto, non trattandosi di provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto stesso.

Lo strumento della conferenza dei servizi unitaria a cui devono essere necessariamente presenti tutti i soggetti pubblici aventi titolo a pronunciarsi sulla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili è stato prescelto dal legislatore non solo in funzione di semplificazione del procedimento e di garanzia di una sua maggiore celerità, ma perché tutti i soggetti pubblici coinvolti abbiano modo di maturare il proprio parere nella piena consapevolezza del complesso degli elementi di valutazione adottati da tutti i partecipanti così che la valutazione finale di sintesi di competenza dell'autorità procedente sia sostenuta da una istruttoria per quanto possibile completa e, comunque, non debba essere privata di alcun apporto previsto dalle norme dello specifico procedimento.

L'Amministrazione, nell'ambito del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di impianto di produzione di energia eolica non può precludere in via generale per intere aree la realizzazione di tali impianti, essendo chiamata a compiere una valutazione specifica ed individualizzata della singola istanza senza applicare una nuova aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori, ma compiendo una valutazione in concreto che tenga conto quindi di tutte le circostanze fattuali del caso, astenendosi da giudizi astratti, sconnessi cioè dalle caratteristiche specifiche della singola intrapresa.

3) Sentenza 5 marzo 2018, n. 114 – Pres. Silvestri, Est. De Falco (convenzione di lottizzazione - varianti e sanatoria – legge sul Piano casa)

Il contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per le opere oggetto di una concessione in variante relative al piano casa (LR 30/2009) dev'essere calcolato sommando le opere dei due titoli edilizi assentiti (concessione originaria e variante), scomputando quanto già pagato al momento del rilascio del titolo originario.

Per la concessione in variante, la quota percentuale della parte del contributo commisurato al costo di costruzione delle opere ad essa riferite deve essere calcolata con riferimento alle norme vigenti al momento del rilascio della variante stessa e limitatamente alle opere che ne costituiscono oggetto, escludendo cioè quelle già considerate e quantificate al momento del rilascio della concessione originaria.

4) Sentenza 5 marzo 2018 n. 116, Pres. Ciliberti, Est. De Falco (diniego iscrizione nella c.d. *white-list*)

L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della l. n. 190/2012 (c.d. "*white-list*"), è subordinata alle medesime verifiche che regolano l'interdittiva antimafia (art. 92 d.lgs. n. 159/2011) con la conseguenza che al ricorrere di evidenze di tentativi di infiltrazione mafiosa, l'Amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità dovendo negare l'iscrizione dell'impresa alla *white-list*, assumendo un provvedimento reiettivo di contenuto praticamente vincolato per il quale si rende quindi applicabile la regola di cui all'art. 21-*octies*, co. 2, della l. n. 241/1990 che rende gli eventuali vizi procedurali non incisivi sulla legittimità di siffatta tipologia di atti.

Il fatto che la società abbia avuto un'operatività "ordinaria", ovvero che non si sia aggiudicata sistematicamente tutti gli appalti pubblici non contrasta in linea astratta con la possibilità che essa possa essere infiltrata da organizzazioni mafiose.

5) Sentenza 5 marzo 2018, n. 117 – Pres. Silvestri, Est. Monteferrante (gli effetti della pronuncia della A.P. n. 13 del 2017 sul vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico non possono essere limitati al futuro)

Il combinato disposto – nell'ordine logico – dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo – come modificato con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 – cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni.

Il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 non decorre dalla pubblicazione della sentenza dell'Adunanza plenaria 22 dicembre 2017, n. 13, avendo il principio da questa affermato natura dichiarativa e, come tale, naturalmente portata retroattiva.

6) Sentenza 6 marzo 2018 n. 119, Pres. Ciliberti, Est. De Falco (modifica Regolamento Consiglio Comunale - criteri di arrotondamento del *quorum* necessario a chiedere la convocazione del Consiglio)

Il Consiglio comunale è titolare del potere di definire i meccanismi relativi al funzionamento del Consiglio stesso anche con riguardo ai criteri di arrotondamento del *quorum* necessario per chiedere la convocazione del Consiglio comunale.

In tale materia devono trovare prioritaria considerazione i fondamentali principi che regolano la dialettica democratica tra cui anche quello della tutela della minoranza. Ha affermato il Tar che l'arrotondamento per eccesso di una soglia prescritta al fine di tutelare le minoranze condurrebbe ad una limitazione delle loro prerogative e non ad un loro rafforzamento, tradendo, così, la *ratio* della disposizione di cui all'art. 39, co. 2, del TUEL che è quella di fornire una garanzia minimale ai gruppi di minoranza all'interno dei consigli comunali.

In queste ipotesi deve propendersi per un arrotondamento in senso opposto, ovvero per difetto, sempre che il resto conduca ad un risultato dopo la virgola inferiore al "50", solo così pervenendosi ad un rafforzamento delle prerogative delle minoranze.

7) Sentenza 12 marzo 2018, n.131 - Pres. Silvestri, Est. Ciliberti (sanità - manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale che eleva a norme primarie i provvedimenti attuativi del Programma operativo straordinario (POS) - illegittimità della riduzione dei posti letto in assenza di una preventiva stima del fabbisogno)

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione della normativa regionale che "legifica" tutti i provvedimenti attuativi del piano di rientro sanitario, in coerenza, peraltro, con un'interpretazione della detta normativa conforme a Costituzione, la quale impone di escludere i profili attuativi del programma operativo dal campo di applicazione dell'art. 34-bis, al fine di assicurare la piena giustiziabilità dei provvedimenti organizzativi di dettaglio.

E' illegittimo l'atto di riorganizzazione territoriale del fabbisogno di posti letto se non preceduto da un'istruttoria adeguata sulle effettive esigenze territoriali, attesa l'esigenza di garantire l'ottimizzazione delle risorse e di tener conto della situazione effettiva.

8) Sentenza 22 marzo 2018 n. 162, Pres. Silvestri, Est. Monteferrante (poteri connessi allo *status* di consigliere comunale - diritto di informazione preventiva e di esame della documentazione relativa al bilancio di previsione)

Il doppio termine di 20 giorni per esaminare i documenti contabili di cui 10 per presentare eventuali emendamenti prima della data fissata per l'approvazione del bilancio, previsto dal regolamento comunale di contabilità, adottato in attuazione dell'art. 174 del d.Lgs. 267/2000, non può essere compendiato in un unico termine di 10 giorni, senza comprimere illegittimamente i diritti dei consiglieri comunali ad una piena ed effettiva partecipazione alla formazione della volontà dell'organo collegiale.

Il termine per la consultazione dei documenti contabili riveste una autonoma rilevanza rispetto a quello per la presentazione degli emendamenti, in quanto finalizzato all'esercizio del diritto di informazione preventiva propedeutico all'espressione del voto in aula e quindi funzionale all'effettivo espletamento del mandato, soprattutto per i consiglieri di minoranza in quanto titolari di poteri di controllo sull'operato del sindaco, della Giunta e della maggioranza consiliare che li sostiene.

9) Sentenza 23 aprile 2018, n. 227 – Pres. Silvestri, Est. Ciliberti (concessione e subconcessione – Provvedimento di decadenza – limiti e caratteri dell'apprezzamento dell'Amministrazione)

Il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale non ha carattere automatico, ma richiede un apprezzamento da parte dell'Amministrazione che deve essere particolarmente cauta allorché sulla concessione insistano anche diritti superficiali e attività imprenditoriali che devono essere considerate nell'istruttoria che precede il provvedimento decadenziale.

10) Sentenze 27 aprile 2018 nn. 246 e 247, Pres. Silvestri, Est. De Falco (accertamento del diritto all'esonero dal pagamento del contributo unificato)

Il Tar ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla richiesta formulata da parte dei ricorrenti in ordine all'esonero dal pagamento del contributo unificato con riferimento ai motivi aggiunti, aderendo all'orientamento espresso sul punto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con sentenza n. 27 del 31 gennaio 2017 e ribadito dal TAR Puglia sez. III, 27 marzo 2017, n. 301.

Nel caso in esame, il Tar ha rilevato che solo con la proposizione dei motivi aggiunti con i quali è stata impugnata la Determinazione 2 agosto 2017 n. 3860 si è realizzato un effettivo ampliamento dell'oggetto della controversia, essendo stato adottato un nuovo provvedimento espulsivo sulla base di una rinnovata istruttoria e, pertanto, solo rispetto a questi motivi aggiunti è giustificato il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

11) Sentenza breve 21 maggio 2018, n. 296 – Pres. Silvestri, Est. De Falco (l'accesso non costituisce uno strumento per ottenere vantaggi probatori sul piano processuale al di fuori degli strumenti tipicamente previsti in tal senso)

L'Amministrazione non può essere chiamata a produrre in giudizio atti inerenti a rapporti con privati, funzionali a comprovare in sede civile un diritto di credito non inerente a un interesse pubblico curato dall'Amministrazione medesima, con una forma

di inammissibile surrogazione dei mezzi istruttori garantiti nell'ambito di quel procedimento.

12) Sentenza 22 maggio 2018, n. 302 – Pres. Silvestri, Est. Ciliberti (illegittimità dell'archiviazione del procedimento di autotutela se l'aggiudicazione è stata disposta sulla base di documenti falsi)

In presenza delle condizioni della sicura rilevanza negativa del documento falso ai fini dell'ammissione alla gara e dell'inescusabilità del contegno colpevole della controinteressata, la Stazione appaltante deve sanzionare l'episodio con l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione e con l'esclusione dalla gara, con la conseguenza che è illegittima la conferma implicita dell'aggiudicazione, contenuta nel provvedimento di archiviazione dell'autotutela.

13) Sentenza 21 giugno 2018 n. 381, Pres. Silvestri, Est. Luce (vittime del dovere - presupposti per la concessione dei relativi benefici)

Il concetto di "vittima del dovere" non è sovrapponibile a quello di "causa di servizio", cosicché il riconoscimento del relativo *status* implica che il dipendente abbia assunto un rischio diverso rispetto a quello che può dare causa alla sola invalidità per causa di servizio; quindi, l'evento occorso al dipendente deve rivestire il carattere dell'eccezionalità, ossia porsi al di là del rischio ordinario connesso all'attività di istituto.

14) Sentenza 21 giugno 2018 n. 382, Pres. Silvestri, Est. Luce (ordine di demolizione- pregiudizio alla parte eseguita in conformità)

Con riguardo all'interpretazione del comma 2 dell'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, che comporta l'applicazione della sola sanzione pecuniaria nel caso in cui l'ingiunta demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, la demolizione del manufatto abusivo costituisce il contenuto che, in via ordinaria, è tenuto ad assumere l'atto repressivo dell'illecito, mentre l'applicazione della sanzione pecuniaria ha carattere del tutto residuale e viene innescata non già da una verifica tecnica, di cui la parte pubblica non può venire ragionevolmente gravata, ma da una apposita e circostanziata istanza presentata dalla parte privata ad essa interessata. Il Tribunale ha perciò ritenuto che l'ordine di demolizione debba essere adottato anche in assenza di una verifica di tale profilo, la cui rilevanza va invece segnalata, e comprovata, dalla parte che vi abbia interesse durante la fase esecutiva.

15) Sentenza 21 giugno 2018 n. 390, Pres. Silvestri, Est. Luce (affidabilità professionale dell'impresa - valutazione discrezionale della P.A.)

In applicazione dell'art. 38, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006, applicabile *ratione temporis* alla procedura in contestazione, la ricorrenza di un precedente errore professionale della ditta esclusa costituisce una circostanza idonea a determinare l'incrinatura della relazione

fiduciaria che deve pervadere di sé i rapporti tra le Amministrazioni e le imprese designate all'esecuzione delle pubbliche commesse.

Il giudizio circa l'affidabilità professionale dell'impresa costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, essendo rimessa alla stessa stazione appaltante la individuazione del punto di rottura dell'affidamento nel pregresso e/o futuro contraente e tale valutazione rimane soggetta al sindacato del giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, della chiara irrazionalità o del determinante errore fattuale.

16) Sentenza 7 agosto 2018 n. 501, Pres. Silvestri, Est. Luce (valutazione esistenza interesse culturale particolarmente importante - imposizione del relativo vincolo ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 10, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004)

La valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l'imposizione del relativo vincolo ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 10, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004, è prerogativa esclusiva dell'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta.

17) Sentenza 14 settembre 2018 n. 533, Pres. Silvestri, Est. Ciliberti (affidamento diretto di servizi - importo inferiore ai 40mila euro)

A tenore dell'art. 36, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le Amministrazioni possono procedere "mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta", possono cioè fare a meno anche del confronto di offerte. La procedura negoziata previa consultazione è invece richiesta per gli importi tra i 40mila e i 150mila euro (lett.b).

Nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa e aggiuntiva rispetto alle ipotesi di procedura negoziata "diretta" prevista nell'articolo 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore, di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture con l'esigenza di una adeguata motivazione.

18) Sentenza 27 settembre 2018 n. 568, Pres. Silvestri, Est. Luce (legittimazione ad agire degli Ordini professionali)

Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire, comunque, il conseguimento di vantaggi riferibili agli iscritti, con

l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero laddove siano configurabili situazioni di conflitto di interesse al loro interno.

19) Ordinanza collegiale 8 ottobre 2018, n. 589 – Pres. est. Silvestri (compenso aggiuntivo per il dirigente dell'amministrazione soccombente che ha svolto l'incarico di commissario ad acta per l'esecuzione di decisioni su legge Pinto)

L'art. 5 *sexies*, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89 nel prevedere che i compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti, intende evitare che, a fronte di una amministrazione che non adempie ad un giudicato in materia di "legge Pinto", si possa prevedere un compenso aggiuntivo per il suo dirigente (sia pure con la formula del versamento al fondo) in relazione a una attività che la stessa amministrazione avrebbe dovuto compiere spontaneamente senza richiedere l'intervento del giudice.

20) Sentenza 22 ottobre 2018, n. 620 – Pres. Ciliberti, Est. Monteferrante (esito negativo del procedimento autorizzatorio di impianto di produzione di energia eolica)

Il provvedimento di VIA adottato dalla Giunta regionale non deve essere preceduto, a pena di illegittimità, dal preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 in quanto conclusivo di un subprocedimento presupposto e non di quello autorizzatorio cui la VIA si collega.

Nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica il MIBACT può esercitare il potere di imporre prescrizioni ai sensi dell'art. 152, d.lgs. n. 42 del /2014 non solo in relazione a beni individuati da provvedimenti puntuali ma anche a quelli tutelati *ex lege*. Il fatto che il MIBACT abbia esercitato poteri di tutela "indiretta" in relazione alle aree contermini a beni tutelati non rende meno rilevante a fini istruttori il parere negativo reso, tanto più qualora concorra una VIA negativa in un contesto di risultanze istruttorie complessivamente connotate da spiccati elementi di criticità.

Il dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi ambientali e paesaggistici può essere manifestato in conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*quater*, comma 1, della legge nr. 241 del 1990, in forma cartolare, dovendosi consentire che il rappresentante dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica o ambientale possa anche non essere fisicamente presente alla Conferenza, a condizione però che il relativo parere sia riversato agli atti della stessa e in tale sede esaminato, fermo restando che l'espressione di tale parere in modo irrituale impone comunque all'amministrazione precedente di tenerne conto mediante riconvocazione della conferenza di servizi.

L'obbligo di rimessione al Consiglio dei ministri sussiste solo in caso di dissenso qualificato e cioè manifestato da una delle amministrazioni titolari di interesse a garanzia procedimentale rafforzata o titolare di autonomia costituzionalmente garantita, non

quando vi sia stato pieno accordo tra le autorità intervenute sull'esito negativo del procedimento autorizzatorio.

21) Sentenza 9 novembre 2018 n. 649, Pres. Ciliberti, Est. Luce (nozione di Zona Montana)

In relazione ad un bando per l'erogazione di benefici a favore delle zone montane soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, l'individuazione delle aree territoriali ammissibili al contributo, così come operata dalla Regione, risulta incongrua in quanto incentrata su di una classificazione Istat meramente formale (Comuni totalmente montani, parzialmente montani e non montani) e non coerente con i criteri sostanziali determinati dalla normativa europea di riferimento e richiamati nei Bandi attuativi.

La Regione, quindi, avrebbe dovuto valutare le effettive caratteristiche geografiche delle aree interessate al godimento del premio, ben potendo venire in considerazione istanze presentate da imprenditori agricoli operanti in territori non classificati, in astratto, come totalmente montani ma caratterizzati, comunque, in concreto, da specifiche criticità e situazioni di svantaggio del tutto analoghe a quelle dei Comuni totalmente montani.

22) Sentenza 13 novembre 2018 n. 653, Pres. Silvestri, Est. Luce (istruzione di studenti disabili)

Il diritto all'istruzione dei minori è un diritto fondamentale, riconosciuto dalla Carta Costituzionale; l'amministrazione scolastica deve erogare le misure di sostegno idonee a soddisfare i bisogni concreti dell'alunno disabile, tenuto conto delle sue condizioni di salute, fisiche e mentali.

Attribuire un insegnante di sostegno per un numero di ore inadeguato significa sia precludere al disabile la possibilità di ottenere un'adeguata istruzione, sia serbare una condotta confliggente con il diritto fondamentale all'istruzione.

23) Sentenza 13 novembre 2018, n. 656 - Pres. Silvestri, Est. Ciliberti (l'obbligo di assumere misure atte a rimuovere l'inquinamento fa carico al suo autore)

L'obbligo di assumere misure atte a rimuovere l'inquinamento fa carico, ai sensi dell'art. 242, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, al suo autore, non configurandosi una responsabilità oggettiva in capo al proprietario o al possessore del sito in ragione di tale qualità.

A fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell'attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti - quali previste dall'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 - quando se ne configurino i relativi presupposti.

24) Ordinanza collegiale 15 novembre 2018, n. 663 – Pres. Silvestri, Est. Ciliberti (alla Corte costituzionale il recepimento del Programma operativo sanitario straordinario del Molise con legge statale)

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis d.l. n. 50 del 2017, convertito in l. n. 96 del 2017: 1) per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddizione, legalità e imparzialità della P.A., si recepisce in norma di legge un provvedimento amministrativo, il POS, plausibilmente affetto da vizi di illegittimità, con l'effetto o la conseguenza di sanare e validare, in via postuma, non solo i vizi di quel provvedimento programmatico, ma persino quelli dei provvedimenti attuativi di esso; 2) per violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., posti anche in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, laddove risulta inciso e compromesso il principio della giustiziabilità delle posizioni giuridiche soggettive, nonché indebitamente limitati i poteri e le prerogative del plesso della giustizia amministrativa; 3) per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3, e 120 Cost., laddove si deroga ingiustificatamente alle regole fondamentali della legislazione concorrente Stato-Regione, nonché ai principi di sussidiarietà verticale e di leale cooperazione.

25) Sentenza breve 7 dicembre 2018, n. 689 - Pres. Silvestri, Est. Ciliberti (al Giudice ordinario le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni della normativa in materia di pesca)

Le norme di cui agli artt. 22, comma 1, e 22-bis, l. n. 689 del 1981 (quest'ultima disposizione ora abrogata e sostituita dall'art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011) affidano al Giudice ordinario la cognizione sulle controversie aventi a oggetto le sanzioni amministrative e, nel ripartire la competenza tra Giudice di pace e Tribunale civile per le opposizioni alle inflitte sanzioni, confermano l'attribuzione dell'intera "materia" delle sanzioni amministrative alla giurisdizione del giudice ordinario (con potere di annullare o riformare l'atto sanzionatorio), salvo diversa e specifica previsione di legge e, in particolare, salvo quanto previsto dall'art. 133 c.p.a. che non include, nel suo tassativo catalogo di materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie in materia di sanzioni amministrative afflittive.

26) Ordinanza collegiale 7 dicembre 2018, n. 690 - Pres. Silvestri, Est. Ciliberti (alla Corte costituzionale la disciplina relativa alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e al suo assorbimento in altra Forza di polizia)

E' rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 5, 97, 117, comma 4, 118 e 120 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, l. n. 124 del 2015, nella parte in cui delega il Governo a provvedere con decreto legislativo alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e al suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia previo "parere", anziché previa "intesa", da raggiungere in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni; ne consegue che è costituzionalmente illegittimo, nella sua interezza, anche il d.lgs. n. 177 del 2016 che ha attuato quella delega; è altresì rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. a), l. n. 124 del 2015 e del d.lgs. n. 177 del 2016, artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 4, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 Cost.

27) Sentenza 20 dicembre 2018 n. 706, Pres. Silvestri, Est. Luce (elezioni comunali – potere di autenticazione)

La legittimazione dei consiglieri provinciali e comunali ad autenticare le firme di presentazione di una lista elettorale discende direttamente dalla legge, in ragione della carica che essi rivestono con la conseguenza che l'ulteriore dichiarazione di disponibilità ad effettuare le autentiche non incide sulla suddetta legittimazione.

APPENDICE B

DATI STATISTICI RELATIVI

AI RICORSI INTROITATI E ALL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

SVOLTA DAL TAR MOLISE NELL'ANNO 2018

ANDAMENTO DELLA PENDENZA ANNO 2018	
------------------------------------	--

RICORSI PENDENTI al 01/01/2018	910
--------------------------------	-----

RICORSI DEPOSITATI ANNO 2018	482*
------------------------------	------

* di cui 12 sono stati annullati in quanto duplicati

RICORSI DEFINITI ANNO 2018	
CON SENTENZA	495
CON SENTENZA BREVE	93
CON ORDINANZA COLLEGALE	6
CON DECRETO DECISORIO	22
CON DECRETO INGIUNTIVO	2
TOTALE	618

RICORSI PENDENTI al 31/12/2018	761
--------------------------------	-----

DECREMENTO DELLA PENDENZA ANNO 2018	-149
-------------------------------------	------

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI ANNO 2018	
------------------------------------	--

SENTENZE	497
SENTENZE BREVI	93
DECRETI DECISORI	22
ORDINANZE CAUTELARI	190
DECRETI CAUTELARI	103
ORDINANZE COLLEGIALI	116
ORDINANZE PRESIDENZIALI	1
DECRETI PRESIDENZIALI	56
DECRETI INGIUNTIVI	2
TOTALE PROVVEDIMENTI	1080

ESITI RICORSI SENTENZIATI 2018

ESITI RICORSI SENTENZIATI 2018 - SENTENZE	
ESITI RICORSI SENTENZIATI 2018 - SENTENZE	
ACCOGLIE	84
ACCOGLIE PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE	6
ACCOGLIE/NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	41
RESPINGE	113
DICHIARA IMPROCEDIBILE/RESPINGE	22
DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE/RESPINGE	1
DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	20
DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE	28
DICHIARA ESTINTO	3
DICHIARA IMPROCEDIBILE	127
DICHIARA INAMMISSIBILE/IRRICEVIBILE	42
DICHIARA INAMMISSIBILE/CONVERSIONE DEL RITO	1
PRENDE ATTO RINUNZIA	9
TOTALE	497

ESITI RICORSI SENTENZIATI 2018 - SENTENZE BREVI	
ACCOGLIE	14
ACCOGLIE/NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	14
RESPINGE	23
DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	5
DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE	15
DICHIARA ESTINTO	2
DICHIARA IMPROCEDIBILE	8
DICHIARA INAMMISSIBILE/IRRICEVIBILE	12
TOTALE	93

ESITI ALTRI PROVVEDIMENTI PUBBLICATI ANNO 2018

ESITI ORDINANZE DI SOSPENSIONE ANNO 2018	
ACCOGLIE	77
RESPINGE	93
RESPINGE/FISSA UDIENZA PUBBLICA	20
TOTALE	190

ESITI DECRETI CAUTELARI ANNO 2018	
ACCOGLIE	38
RESPINGE	64
INTERLOCURIO/FISSA CC	1
TOTALE	103

RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE ANNO 2018

ACCESSO AI DOCUMENTI	7
AGRICOLTURA E FORESTE	3
AMBIENTE	3
ANTICHITA' E BELLE ARTI	4
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	25
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	32
CACCIA E PESCA	2
COMMERCIO, ARTIGIANATO	1
COMUNE E PROVINCIA	24
DEMANIO STATALE, REGIONALE	1
EDILIZIA ED URBANISTICA	48
ELEZIONI	5
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	4
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	85
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	1
FORZE ARMATE	2
ISTRUZIONE	16
PROFESSIONI E MESTIERI	5
PUBBLICO IMPIEGO	38
REGIONE	28
SERVIZI PUBBLICI	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	32
STRANIERI	97
UNIVERSITA'	3
CLASSIFICAZIONE NON INDICATA	3
TOTALE	470

RICORSI PERVENUTI ANNO 2018

RICORSI PERVENUTI PER TIPOLOGIA	
--	--

RICORSI ORDINARI	312
RICORSI IN MATERIA DI ACCESSO (ex art. 116 c.p.a.)	7
DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI NULLITA' (EX ART. 31 comma 4 cpa)	1
RICORSI ELETTORALI	4
RICORSI AVVERSO IL SILENZIO DELLA P.A. (ex art. 117 c.p.a.)	12
RICORSI IN OTTEMPERANZA	85
RICORSI OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 118 c.p.a.	2
RICORSI OPPOSIZIONE DI TERZO EX ARTT. 108 e 09 c.p.a.	1
RICORSI PER INGIUNZIONE (ex art. 118 c.p.a.)	2
RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA (ex artt.15 co.4, 16 co.3 c.p.a.)	4
RICORSI PER RISARCIMENTO DEL DANNO (ex art. 30 c.p.a.)	6
RICORSI RITO ABBREVIATO (ex art. 119 c.p.a.)	2
RICORSI RITO APPALTI	27
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO	5
TOTALE	470

RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI	
--------------------------------------	--

RICORSI CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA	300
RICORSI CON RICHIESTA DI DECRETO CAUTELARE URGENTE	82

RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTI	
------------------------------------	--

MOTIVI AGGIUNTI	26
MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA MISURA CAUTELARE	73
MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA MISURA CAUTELARE E DECRETO CAUTELARE URGENTE	1
TOTALE	100

RICORSI INCIDENTALI	
----------------------------	--

NUMERO DI RICORSI INCIDENTALI	8
-------------------------------	---

Prospetto riepilogativo - Anno 2018

Sede	Ricorsi pendenti al 31.12.2017	Ricorsi pervenuti	Ricorsi definiti				Totale	Ricorsi pendenti al 31.12.2018
			con sent.	con sent. breve	con dec. decis.	con altri provv. D		
TAR ABRUZZO L'AQUILA	2.179	530	401	27	128	55	611	2.222
TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	479	415	274	35	30	32	371	527
TAR BASILICATA POTENZA	1.379	583	684	49	62	17	812	1.143
TAR CALABRIA CATANZARO	4.295	1.738	1.533	341	650	71	2.595	3.260
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez.st.	2.146	653	540	68	325	194	1.127	1.777
TAR CAMPANIA NAPOLI	19.015	5.256	5.863	532	2.047	197	8.639	15.585
TAR CAMPANIA SALERNO - Sez.st.	7.805	2.011	1.172	313	1.248	93	2.826	7.114
TAR EMILIA-ROMAGNA BIOLOGNA	3.216	1.000	740	215	422	15	1.392	2.766
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez.st.	594	321	265	53	88	12	416	497
TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE	445	396	223	127	92	5	387	453
TAR LAZIO LATINA - Sezione distrettuale	2.933	738	371	147	303	24	845	2.842
TAR LAZIO ROMA	54.422	15.527	7.641	1.819	6.536	523	16.519	53.099
TAR LIGURIA GENOVA	2.969	877	756	124	208	21	1.109	2.741
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sez.st.	3.157	1.140	685	509	374	17	1.585	2.650
TAR LOMBARDIA MILANO	8.956	2.948	2.192	348	1.119	113	3.772	8.150
TAR MARCHE ANCONA	3.513	616	516	149	352	22	1.039	3.112
TAR MOLISE CAMPOBASSO	910	482	495	93	22	41	651	776
TAR PIEMONTE TORINO	2.835	1.120	982	171	133	61	1.347	2.634
TAR PUGLIA BARI	4.409	1.620	1.260	149	373	60	1.842	4.211
TAR PUGLIA LECCE - Sez.st.	3.733	1.516	1.582	127	157	40	1.906	3.345
TAR SARDEGNA CAGLIARI	2.968	1.041	920	89	309	4	1.322	2.641
TAR SICILIA CATANIA - Sez.st.	27.690	2.203	1.602	297	6.414	213	8.526	21.119
TAR SICILIA PALERMO	9.837	2.694	1.792	273	783	264	3.112	9.577
TAR TOSCANA FIRENZE	6.124	1.789	1.356	231	541	29	2.157	5.691
TAR TRENITINO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut.	436	280	296	11	19	8	334	384
TAR TRENITINO ALTO ADIGE TRENTO	114	288	261	8	7	4	280	113
TAR UMBRIA PERUGIA	1.322	651	638	17	96	8	759	1.280
TAR VALLIE D'AOSTA AOSTA	39	51	52	5	2	0	59	32
TAR VENETO VENEZIA	6.490	1.466	815	315	618	32	1.780	6.155
Totale	184.410	49.968	35.907	6.642	23.306	2.175	68.120	165.896

